



Roma, 11 luglio 2011

# **Osservazioni sullo “Schema di disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive”**

**Mefop**  
**Tel: 06 48073530**  
**Fax: 06 48073548**  
**E-mail: [mefop@mefop.it](mailto:mefop@mefop.it)**

## **Osservazioni sullo “Schema di disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive”**

### **Considerazioni di ordine generale**

Mefop esprime apprezzamento per l’elaborazione dello Schema in oggetto, volto a porre al passo con le prescrizioni normative vigenti l’operatività dei fondi pensione nella fase di erogazione delle prestazioni in forma periodica.

Allo stesso tempo, però, si osserva come il dato normativo articolato<sup>1</sup> e l’evoluzione in atto<sup>2</sup> rendono complessa per gli operatori una puntuale valutazione del provvedimento in consultazione rispetto all’impatto che potrà avere sul mercato. In linea generale, infatti, non può tacersi che la disparità normativa tra forme pensionistiche individuali e collettive e tra erogazione diretta e convenzionata, nonché la ripartizione della vigilanza tra Covip e Isvap siano fattori che rischiano di indurre gli operatori a scegliere le modalità di erogazione delle rendite in base a criteri diversi da quelli dell’efficienza economica.

Una modalità per attenuare questa disparità di regolamentazione – che in prospettiva sembra acuirsi per effetto della nota sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° marzo 2011 nella Causa C-236/09 – potrebbe essere quella del coordinamento tra Covip ed Isvap per l’adozione di un provvedimento congiunto, eventualmente spingendo ancora più avanti la collaborazione prevista nel Protocollo d’intesa del 10 febbraio 2011, attesa la sostanziale omogeneità delle valutazioni e dei controlli che le due Autorità sono chiamate ad effettuare.

Questo coordinamento, inoltre, potrebbe avere il positivo effetto di superare incertezze interpretative circa l’ascrivibilità di talune situazioni alla competenza della Covip piuttosto che dell’Isvap (cfr. infra il commento al punto 1 circa l’ambito di applicazione).

Va poi segnalato che alcuni dei divieti di discriminazione richiamati nello schema di provvedimento riguardano comportamenti di competenza di enti diversi dai fondi

---

<sup>1</sup> Il riferimento è alla circostanza, richiamata nella relazione al provvedimento in consultazione, che la disciplina della parità di trattamento nelle forme pensionistiche collettive è distinta rispetto a quella relativa ai servizi assicurativi, ancorché utilizzati dai fondi pensione nella fase di erogazione ovvero per le coperture accessorie.

<sup>2</sup> In particolare ci si riferisce agli effetti della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° marzo 2011 nella Causa C-236/09, nonché alla prossima emanazione del decreto del Ministero dell’Economia

pensione: è il caso delle possibili discriminazioni “riguardanti l’area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l’adesione, nonché le regole in materia di determinazione della misura e delle modalità di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore” (cfr. art. 2 comma 2 del provvedimento in consultazione). Rispetto alle eventuali discriminazioni dirette o indirette relative a questi aspetti, i fondi pensione collettivi non possono che prendere atto delle scelte effettuate da parte delle fonti istitutive.

Quanto all’ammontare della contribuzione, poi, il principio della libertà di determinazione della contribuzione “libera” del datore di lavoro, introdotto con l’entrata in vigore del D.Lgs. 252/05, rende in qualche misura imprevedibile, oltre che insindacabile da parte del fondo, questo tipo di discriminazione eventualmente posta in essere da parte del datore di lavoro. Per altro verso, in talune circostanze qualche tipo di discriminazione potrebbe essere ammessa (es. contributi aggiuntivi per maternità, lavoro saltuario) in quanto volta a contemperare altre discriminazioni che colpiscono gli individui appartenenti a un determinato genere.

### **Considerazioni di ordine specifico**

Formuliamo di seguito alcune considerazioni su aspetti specifici dello Schema proposto.

#### **1. Ambito di applicazione**

Può essere opportuno specificare nell’articolo 1, come è precisato nella relazione di accompagnamento al provvedimento in consultazione, che la disciplina in esame riguarda anche i fondi pensione aperti che raccolgano adesioni collettive.

Potrebbe non essere immediatamente intellegibile se la ipotesi di gestione assicurativa mediante polizze collettive, che contengano già le condizioni di conversione del montante in rendita, rientrino nell’ambito di applicazione della disciplina in esame.

---

e delle Finanze sui rischi biometrici ex art. 7-bis del D.Lgs. 252/05.

A stretto rigore, inoltre, l'art. 30-bis del D.Lgs. 198/06 non effettua distinzioni tra l'erogazione diretta e quella convenzionata, limitandosi esclusivamente ad attribuire a Covip il compito di vigilare sulle forme pensionistiche collettive. L'esclusione delle forme collettive che effettuano l'erogazione convenzionata, pur essendo pienamente condivisibile per il fatto che analoghe segnalazioni vengono effettuate all'Isvap sulla base del Regolamento n. 30, rischia di escludere dai controlli della Covip ipotesi che apparentemente a norma di legge dovrebbero rientrarvi e di cui la Covip dovrebbe comunque riferire al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'art. 8 e seguenti del D.Lgs. 198/06.

## 2. Commenti all'articolo 2

Come accennato nell'ambito delle considerazioni generali, i divieti di discriminazione contemplati nell'art. 2, ove sussistenti, parrebbero non ascrivibili ai fondi pensione, né la rimozione di tali discriminazioni parrebbe in alcun modo esigibile da parte dei fondi pensione.

Limitandosi a richiamare obblighi di legge, già prescrittivi, l'articolo potrebbe essere omissivo senza conseguenze. In alternativa si potrebbe precisare che, in relazione a questo tipo di discriminazione, i fondi pensione sono tenuti a prendere le opportune iniziative limitatamente a quanto di propria competenza.

## 3. Commenti all'articolo 3

È apprezzabile lo sforzo della Covip di strutturare a carico dei fondi pensione collettivi in erogazione diretta un set di adempimenti assimilabili a quelli che l'Isvap ha previsto a carico delle imprese di assicurazione nell'ambito del Regolamento n. 30. Potrebbe essere opportuno, a questo proposito, dettagliare meglio sin da subito le informazioni che queste forme pensionistiche saranno tenute a fornire, eventualmente adottando uno schema di segnalazione assimilabile a quello previsto nell'allegato 2 del Regolamento Isvap n. 30, ovvero rinviare ad apposite istruzioni da emanarsi. Al fine di evitare distorsioni nella scelta del modello di erogazione – diretta o convenzionata – a questo proposito potrebbe essere opportuno definire modalità di trasmissioni assimilabili a quelle dell'Isvap.

L'articolato, inoltre, fa riferimento ad un bilancio tecnico i cui elementi costitutivi e contenuti non sono ad oggi definiti in modo dettagliato in alcun provvedimento normativo. Attesa la eventualità che tali elementi e contenuti vengano definiti successivamente in apposita regolamentazione della Covip ovvero nel decreto che il Ministero dell'Economia e delle finanze dovrà emanare ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 252/05, potrebbe essere opportuno rivedere in una di queste due sedi gli adempimenti oggi in consultazione, anche al fine di attenuarne gli oneri amministrativi di predisposizione.

In relazione al comma 6, si potrebbe valutare di prevedere che l'informativa agli iscritti e ai potenziali iscritti, che nel testo in consultazione è prescritta "nelle forme ritenute più opportune", sia richiesta nell'ambito della ordinaria documentazione di offerta (per i fondi pensione aperti nell'Allegato 3 del Regolamento; per i fondi pensione negoziali nel Documento sulle rendite). Verrebbe invece lasciata la discrezionalità nella scelta ai soli fondi pensione preesistenti che non si siano ancora dotati della documentazione prevista per i fondi pensione di nuova istituzione. Al fine di evitare – sia pur minime – disparità di trattamento tra fondi pensione, potrebbe essere opportuno richiedere analogo adempimento anche alle forme pensionistiche individuali e a quelle collettive in erogazione convenzionata.

#### 4. Commenti all'articolo 4 in relazione alla pubblicazione dei dati da parte di Covip

La pubblicazione sul sito della Covip dell'elenco dei soli fondi pensione collettivi che erogano direttamente prestazioni discriminanti in base al sesso, richiesta dalla legge, è sicuramente un fatto apprezzabile sul piano della trasparenza. Tuttavia, al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei fondi pensione collettivi che abbiano scelto l'erogazione diretta, potrebbe essere opportuno pubblicare anche i nomi di tutti i fondi pensione, collettivi e individuali, anche in erogazione convenzionata, che praticino tali discriminazioni.

Va peraltro tenuto a mente come questa pubblicazione avrebbe un valore relativo rispetto ai potenziali aderenti, atteso che le condizioni di conversione del montante in rendita offerte da una determinata forma pensionistica variano nel corso del tempo.

### *Considerazioni conclusive*

Nel ribadire l'apprezzamento di Mefop per l'elaborazione dello Schema in oggetto, non si può non rilevare la difficoltà per gli operatori nel valutare l'impatto che il provvedimento può avere sul mercato dell'erogazione delle prestazioni. La difficoltà è peraltro aggravata dall'evoluzione normativa in corso: la sentenza della Corte di Giustizia Europea e la valutazione dell'impatto che avrà; la reazione del legislatore nazionale e dell'Isvap; l'eventuale impatto della sentenza stessa sulle rendite erogate da forme di previdenza complementare collettive; i contenuti del decreto che verrà emanato ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 252/05. Questo contesto potrebbe forse anche consigliare di riproporre la consultazione su questo provvedimento quando – si auspica entro pochi mesi – questi elementi siano chiari agli operatori.

Nelle more, naturalmente, resterebbe comunque l'obbligo di legge di evitare discriminazioni non basate su dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, che si applica a tutti i fondi pensione, come ribadito dalla Circolare Covip del 20 giugno 2011. Quanto agli obblighi istituzionali a carico di Covip, previsti dal comma 4 dell'art. 30-bis del D.Lgs. 198/06, nelle more dell'adozione di un provvedimento più articolato, le informazioni potrebbero essere rilevate mediante una specifica richiesta ai fondi pensione.